



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Cesano Maderno

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA COPROGETTAZIONE RELATIVA AI
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA'
E TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PER ALUNNI DISABILI –**

PROGETTO “.....”

PERIODO: MAGGIO 2024 – AGOSTO 2026

CUP G99G23004580004

CIG



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

INDICE

Art. 1 ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA	6
Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE	6
Art. 3 DURATA	7
Art. 4 IMPEGNI E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE	7
Art. 5 IMPEGNI E COMPITI DEL/I SOGGETTO/I PARTNER(S)	8
Art. 6 VALORE STIMATO DEL PROGETTO	9
Art. 7 CO-FINANZIAMENTO	9
Art. 8 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	10
Art. 9 RIMBORSI E PAGAMENTI	10
Art. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL/I SOGGETTO/I PARTNER(s)	13
11.1 Risorse umane adibite alle attività di progetto	13
11.2 Elenchi e continuità delle risorse umane	14
11.3 Obblighi di riservatezza	15
11.4 Obblighi in materia di sicurezza	16
11.5 Mezzi e attrezzature	17
Art. 12 ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DEI PARTNERS	19
Art. 13 STRUMENTI DI GARANZIA	20
13.1 Cauzione o fidejussione	20
13.2 Coperture assicurative	21
Art. 14 MONITORAGGIO	22
Art. 15 RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE - REVISIONE DELLA CONVENZIONE	22
Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE - CESSIONE DEL CREDITO	24
Art. 17 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	24
Art. 18 PENALI	24
Art. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	26
Art. 20 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	27
Art. 21 ONERI E SPESE	27
Art. 22 INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY	28
Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI	28



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

L'anno _____, addì _____,

tra

- il COMUNE DI CESANO MADERNO, rappresentato da Emanuela Mornata, nata a il con la funzione di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e al Cittadino, domiciliata per la carica presso il Comune di Cesano Maderno C.F. 83000130159, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

e l'ETS/gli ETS di seguito precisato/i

_____ ODV/APS/ iscritta al RUNTS nella sezione _____ con Atto dirigenziale n° _____ del _____ della _____, codice fiscale _____, con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

_____ ODV/APS/ iscritta al RUNTS nella sezione _____ con Atto dirigenziale n° _____ del _____ della _____, codice fiscale _____, con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

_____ cooperativa sociale/impresa sociale estremi iscrizione CCIAA _____, estremi iscrizione albo regionale coop. Sociali _____ codice fiscale _____, P.IVA _____ con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

Richiamati:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- ❖ *l'art. 118 della Costituzione che chiede all'Ente Locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- ❖ *l'art. 3, comma 5, del TUEL D.Lgs. 267/2000, in base al quale i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;*
- ❖ *la L.R. n 3 del 12 marzo 2018 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario", che all'art. 20 prevede che la Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;*
- ❖ *il D.lgs. n 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n 106/2016" ed, in particolare:*
 - *l'art. 17 del Codice del Terzo Settore che definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione", indicando - al comma 3 - che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo rimborsi con particolari limiti, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;*
 - *l'art. 55, ai sensi del quale "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7*



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona.”;

- ❖ il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020) che ha disciplinato le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
- ❖ il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021, che ha fissato l'avvio dell'attività del Registro Unico del Terzo Settore a far tempo dal 23 novembre 2021;
- ❖ la legge 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- ❖ la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ❖ il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", art. 7 Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;
- ❖ la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. con la quale è stata definita la disciplina della tracciabilità;
- ❖ la legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss. mm. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35), con particolare riferimento all'art. 1 commi 125 – 129, il quale prevede per gli enti non profit e le imprese un obbligo di pubblicazione online delle informazioni relative alle somme percepite a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti;
- ❖ il D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
- ❖ la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- ❖ la Legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- ❖ la D.G.R. n. XI/ 4563 del 19/04/2021 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023";



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

❖ *lo Statuto Comunale, che riconosce il valore del volontariato;*

Premesso che

- ❖ Il Comune, in qualità di Amministrazione Procedente, ha pubblicato dal _____ al _____ l'“Avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili a co-progettare – ai sensi dell'art. 55 del D.LGS 117/2017 – un servizio di accompagnamento sociale a favore di persone con ridotta mobilità e trasporto scolastico “dedicato” per alunni disabili;
- ❖ Il/i soggetti/i _____ è/sono stato/i ammesso/i alla fase di co-progettazione, con esito pubblicato sul sito comunale in data ____.
- ❖ Il Comune ha dato avvio al Tavolo di co-progettazione, i cui lavori si sono svolti dal ____ al _____, concludendosi il ____ con contestuale approvazione del progetto esecutivo unico condiviso da parte dei componenti del suddetto Tavolo, come da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue**

Art. 1 ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il/Il Soggetto/i Partner(s) dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il/Il Soggetto/i Partner(s), si obbliga/no a eseguire le attività previste dal Progetto “_____”, approvato al termine del Tavolo di co-progettazione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione e secondo le specifiche contenute nel progetto unico esecutivo condiviso approvato al termine del Tavolo di coprogettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 3 DURATA

La presente convenzione si intende valida per il periodo dal ____ al ____ . Alla data finale si intenderà risolta, esclusa ogni proroga tacita, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.

Il Comune ha la facoltà, per una volta, di rinnovarne la durata per un massimo di ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni convenzionali - salva diversa decisione o diversa volontà delle parti - con stipula di apposito rinnovo. Se intende avvalersi di tale facoltà, il Comune ne dà comunicazione entro 4 mesi dalla scadenza della convenzione.

Per garantire continuità al sistema è prevista infine la proroga tecnica per il periodo necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento o co-progettazione, indicativamente non superiore a sei mesi.

Art. 4 IMPEGNI E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Il Comune in qualità di Amministrazione procedente:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto unico esecutivo condiviso - che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato - assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva un costante confronto con il/i Soggetto/i Partner(s), attraverso la figura del Responsabile della coprogettazione, specificatamente individuata;
- informa il/i Soggetto/i Partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- verifica che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione; effettua il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- valuta eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere al/i Soggetto/i Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e/o di servizio;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- esamina la rendicontazione contabile finale, valutando l'ammissibilità delle spese al fine dell'erogazione dei contributi dovuti;
- eroga i contributi al/i Soggetto/i Partner secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 5 IMPEGNI E COMPITI DEL/I SOGGETTO/I PARTNER(S)

Il/I Soggetto/i Partner(s):

- si impegna/no a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto unico esecutivo condiviso - che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato - assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva/no un costante confronto con il Comune, fornendo tutte le informazioni utili alla corretta esecuzione del progetto;
- informa/no il Comune di ogni evento di cui è/sono a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- assume/ono la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto, il budget o la rendicontazione ai propri operatori (volontari, lavoratori etc) impegnati nell'esecuzione del progetto;
- nel caso ravvisi/no necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto si impegna/no a sottoporle formalmente al Comune, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità delle attività tra partner; le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. Il Comune si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 gg, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di co-progettazione,
- è/sono responsabile/i del monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
- raccoglie/raccolgono e invia/no al Comune i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto, relativamente alla propria attività;
- è/sono interamente responsabile della correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle proprie rispettive spese;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- e/sono tenuto/i a conservare copia di tutta la documentazione inviata;
- è/sono tenuto/i a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che i funzionari del Comune possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse;
- è/sono tenuto/i a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione.

Art. 6 VALORE STIMATO DEL PROGETTO

Di seguito si riporta il valore del progetto per la sua durata – sulla base degli impegni di spesa assunti dal Comune e del cofinanziamento a carico del partners:

periodo	finanziamento comunale			cofinanziamento dei partners							totale valore progetto
	Risorse finanziarie impegnate	valore pullmino in comodato	Totale risorse comunali	partner 1		partner 2		partnes N		tot partners	
				importo	valore %	importo	valore %	importo	valore %		
maggio - dicembre 2024	153.333,00 €	6.133,00 €	159.466,00 €								
anno solare 2025	230.000,00 €	9.200,00 €	239.200,00 €								
gennaio - agosto 2026	153.333,00 €	6.133,00 €	159.466,00 €								
totale	536.666,66 €	21.466,66 €	558.132,00 €								

Art. 7 CO-FINANZIAMENTO

Per la realizzazione delle attività progettuali il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a corrispondere le quota di co-finanziamento espresse in termini percentuali indicate nel prospetto sopra riportato e conformemente al progetto e relativo piano finanziario approvato al termine del Tavolo di Co-progettazione.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 8 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a presentare, con cadenza quadrimestrale (di norma entro 60 giorni dal termine del quadrimestre di riferimento) il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate e della quota di co-finanziamento. Le rendicontazione è resa nella forma di un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la genuinità delle spese ed è accompagnata dalla documentazione a comprova delle spese stesse.

Art. 9 RIMBORSI E PAGAMENTI

1. Stante la funzione compensativa e non corrispettiva delle risorse messe a disposizione dall'ente, il trasferimento avverrà a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione sostenute dal/dai partner(s).
2. Le risorse economiche messe a disposizione, di cui all'art. 6, assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del/i partner(s) progettuale/i e sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.
3. A consuntivo l'importo di tali risorse potrà subire riduzioni qualora le spese rendicontate siano inferiori alle previsioni del piano economico finanziario, anche in ragione delle eventuali minori risorse che il/i partner(s) progettuale/i abbia/no di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione. La percentuale di cofinanziamento, così come definita all'art. 6, rimane invariata in relazione all'ammontare finale delle risorse rendicontate, che non possono comunque superare il valore economico massimo.
4. In ciascun anno solare, la quota di finanziamento comunale verrà liquidata al/i soggetto/i partner(s) in quattro tranches, con la seguente modalità:
 - una quota, a titolo di anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, relativo all'anno solare di riferimento, ad avvio attività progettuali;
 - una seconda quota in seguito alla verifica della rendicontazione del 1° quadrimestre, a copertura dei costi riconosciuti ammissibili, entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
 - una terza quota in seguito alla verifica della rendicontazione del 2° quadrimestre, a copertura dei costi riconosciuti ammissibili, entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- la quota a saldo, in seguito alla verifica della rendicontazione del 3° quadrimestre, a copertura dei costi riconosciuti ammissibili, entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Nel caso di richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali rimane sospesa la decorrenza dei termini sopra indicati, che riprendono a ricevimento di quanto richiesto dall'Amministrazione procedente.

5. Completati i controlli contabili di cui sopra il Comune informerà il/i partner(s), che invieranno al servizio sociale apposita Nota di Debito tramite Pec all'indirizzo **servizio.sociale@pec.comune.cesano-maderno.mb.it**, indicando nell'oggetto "Richiesta erogazione contributo Progetto "-----".
6. La nota debito contiene l'esatta indicazione del servizio e del trimestre di riferimento, il CIG ed il Cup progettuali.
7. Il/i soggetto/i partner(s) dovrà/anno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutta la durata della convenzione, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
8. Il Comune procede al pagamento del dovuto solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
9. Il Comune declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - omessa o tardiva trasmissione da parte del/i partner(s) della rendicontazione dei servizi effettuati;
 - omessa indicazione nella nota debito dei riferimenti richiesti;
 - DURC irregolare.
10. Il/i partner(s) non potrà pretendere interessi, né avrà titolo per risarcimento danni o alcuna pretesa per eventuali ritardi o sospensioni del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
11. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali applicate al/i partner(s) e quant'altro dallo stesso dovuto.
12. Il convenzionamento e la conseguente erogazione della prima anticipazione è vincolato alla presentazione di una garanzia, sotto forma di cauzione o fidejussione, come previsto nel successivo art. 13.1.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento alla legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 (convertito con modificazioni nella legge 217/2010), il Comune di Cesano Maderno ed il/i partner(s) si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente convenzione.
2. A tal fine il/i partner(s) si impegna/no a rispettare la legge 136/2010, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed agli istituti di cui agli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 117/2027. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dal/i partner(s), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC alla coprogettazione ed alla presente convenzione.
4. Il/i partner(s) con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal proprio rappresentante legale, comunica/no al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il/i partner(s) provvede/ono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL/I SOGGETTO/I PARTNER(s)

11.1 Risorse umane adibite alle attività di progetto

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a erogare il servizio con personale, idoneo a svolgere le prestazioni previste dalla convenzione e di comprovata capacità ed onestà, competente e – nel caso di lavoratori - qualificato per titoli e livello contrattuale.
2. In relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a garantire il rispetto della disciplina di settore e del codice del terzo settore.
3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti rispettivamente dagli artt. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017.
4. Con riferimento ai volontari impegnati nei servizi oggetto della convenzione trova applicazione l'art. 17 del Codice del Terzo Settore che definisce "*volontario*" la persona che per libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune, "*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*", precisando che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo rimborsi con particolari limiti, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
5. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 l' il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/scono che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
6. Nell'esecuzione della presente convenzione, il/i Soggetto/i Partner(s) s'impegna/no ad applicare ai lavoratori integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio - stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale - o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali previsti dalle vigenti normative.
7. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a garantire con riferimento al personale impiegato nei servizi oggetto della presente convenzione il rispetto dell'art. 25-bis del d.p.r. 313/2002, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, (prostituzione minorile) 600-ter, (pornografia minorile) 600-quater, (detenzione di materiale pornografico) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli in oggetto.

8. Il personale del/i Soggetto/i Partner(s) impegnato nel servizio a qualunque titolo avrà un rapporto giuridico esclusivamente con il/i Soggetto/i Partner(s) e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del/i Soggetto/i Partner(s) la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
9. Le risorse umane del/i Soggetto/i Partner(s) impegnate nel servizio saranno coordinate da appositi referenti di ciascun Soggetto Partner, coerentemente al modello di governance interna prevista dal progetto unico esecutivo condiviso.
10. Le risorse umane del/i Soggetto/i Partner(s) impegnate nel servizio dedotte in convenzione sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, da portare in modo visibile durante il servizio e contenente:
 - nome e cognome dell'operatore
 - numero di matricola
 - qualifica
 - ragione sociale dell'ETS

11.2 Elenchi e continuità delle risorse umane

1. Prima della sottoscrizione della convenzione, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, il/i Soggetto/i Partner deve/ono fornire al Comune un elenco nominativo degli operatori che intende/ono impiegare, con indicazione, per ciascuno di essi, di:
 - titolo di studio;
 - qualifica professionale;
 - ruolo/mansioni;
 - natura del rapporto con l'ETS (volontari, dipendenti, collaboratori etc)



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- per i lavoratori: natura del rapporto di lavoro;
 - per i lavoratori: costo orario e CCNL applicato, livello di inquadramento contrattuale, eventuali scatti d'anzianità, eventuale superminimo, eventuali indennità, monte ore settimanale da contratto di cui intende avvalersi.
2. Nel corso dell'esecuzione della convenzione gli ETS partners provvederanno a trasmettere al Comune gli aggiornamenti degli elenchi, in caso di variazioni degli stessi, entro 10 lavorativi dal verificarsi delle variazioni.
 3. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati: è facoltà di Comune richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente ed adeguatamente motivata. Le eventuali sostituzioni o le nuove assunzioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto all'inizio del servizio del nuovo operatore, al quale l'ETS garantirà l'adeguato passaggio di consegne.

11.3 Obblighi di riservatezza

1. Il/i Soggetto/i Partner garantisce/scono le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e dal regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il/i Soggetto/i Partner impegna/no se stesso/i ed i proprio personale impiegato nei servizi oggetto della convenzione ad attenersi al vincolo della riservatezza, mantenendo riservati i dati e le informazioni, fatti e/o circostanze di cui venga/no in possesso e, comunque, a conoscenza, durante lo svolgimento delle prestazioni, di non divulgarli o renderli disponibili in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il/i Soggetto/i Partner(s) è/sono responsabile/i per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e volontari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che il/i Soggetto/i Partner(s) sarà/nno tenuto/i a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

4. Dopo la stipulazione della convenzione, con atto formale scritto da parte del Comune, Il/i Soggetto/i Partner viene/vengono nominato/i, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dai partners in esecuzione della vigente convenzione.
5. Il/i Soggetto/i Partner riconosce/scono il diritto del Comune a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

11.4 Obblighi in materia di sicurezza

1. Con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il/i Soggetto/i Partner(s) si assume/ono ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.
2. Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno mostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; trasmettendo al Comune, all'atto della stipula della presente convenzione:
 - copia del documento di valutazione dei rischi, per la parte relativa alle attività previste dalla presente convenzione e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.Lgs. sopra richiamato;
 - comunicare al Comune prima dell'avvio del servizio il nominativo del medico Competente, nonché a trasmettere copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale – se dovuti - e copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.
3. In caso di patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica, Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno dovrà/nno adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari per i suddetti casi, al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

11.5 Mezzi e attrezzature

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) fornisce/scono al personale a qualunque titolo impegnato nei servizi oggetto di convenzione tutto il materiale e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio, significando che essi sono compresi nel piano finanziario del progetto unico condiviso.
2. Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà/nno adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/ono che materiali, attrezzature e automezzi impiegati per il progetto siano omologati e conformi alle normative vigenti.
4. Mezzi ed attrezzature sono dettagliati nel progetto che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato.
5. Il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/ono che i mezzi utilizzati per la presente convenzione rispettino i seguenti requisiti per tutta la durata della convenzione:
 - effettuazione della revisione nei termini previsti dalla normativa vigente, (e regolarmente durante l'esecuzione del servizio);
 - possesso di tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed utilizzo nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli, così come disposto dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, comprese altresì quelle che impongono l'uso di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini, ai sensi del Decreto Legislativo 150/2006;
 - circolazione muniti della carta di circolazione, del certificato assicurativo e di tutti gli altri documenti prescritti per l'attività di trasporto viaggiatori su strada;
 - utilizzo osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;
 - rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
 - rispetto delle specifiche tecniche delle clausole contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al Decreto dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 maggio 2012, e successive modifiche ed integrazioni (riferimento decreto del Ministero della transizione ecologica del 17/06/2021);



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- possesso di tutte le autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del trasporto;
 - idoneità al servizio da espletare, possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, assenza di vizi o difetti di funzionamento;
 - siano puliti e sanificati secondo le indicazioni della normativa e di eventuali protocolli specifici (es protocollo COVID).
6. Prima dell'inizio del servizio il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno fornire per ogni mezzo utilizzato, copia della carta di circolazione e relative polizze assicurative, il nominativo del personale che effettuerà il servizio, unitamente a copia delle relative patenti di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e la carta di qualificazione conducente (CQC), se dovuta secondo la normativa vigente.
7. Con riferimento al pullmino attrezzato messo a disposizione in comodato gratuito dall'Amministrazione comunale per la realizzazione della presente coprogettazione, il partner che ne fruirà sarà tenuto:
- a custodirlo e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, con tutte le precauzioni necessarie ad evitarne il deterioramento o la distruzione;
 - a non servirsi della cosa per un uso diverso da quello previsto dalla presente convenzione o dalla natura stessa del bene;
 - a non concedere a terzi soggetti il godimento del bene senza il previo consenso del comodante;
 - a restituire il bene alla scadenza.
8. Qualora il partner che fruisce del pullmino dovesse violare gli obblighi sopra elencati, Il Comune di Cesano Maderno potrà chiedere l'immediata restituzione del bene ed il risarcimento del danno.
9. Per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del partner tutte le spese relative a bollo, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, carburante necessarie per il perfetto funzionamento del veicolo e per la sua regolare circolazione.
10. Il partner che avrà in comodato il pullmino avrà diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, a condizione che queste siano state necessarie e urgenti e preventivamente comunicate al Comune.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 12 ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DEI PARTNERS

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a:

- ❖ rispettare le vigenti norme e gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- ❖ far rispettare agli aderenti/dipendenti/volontari del/i Soggetto/i Partner(s), per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cesano Maderno adottato con delibera di G.C. n- 262 del 10.12.2013, pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione trasparente; laddove l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti posti in essere in violazione di detti obblighi, invita il/i Soggetto/i Partner(s), a fornire chiarimenti ed a indicare quali azioni abbia/no o intenda/no adottare nei confronti dell'autore. Nel caso di mancata o inadeguata risposta l'Amministrazione valuta, in relazione alla gravità dei fatti, l'opportunità dello scioglimento del rapporto fiduciario instauratosi in virtù del presente atto.
- ❖ far rispettare agli aderenti/dipendenti/volontari del/i Soggetto/i Partner(s), per quanto compatibile, gli obblighi derivanti dal Patto d'integrità adottato dal Comune di Cesano Maderno con delibera di G.C. n. 178 del 22.08.2023;
- ❖ garantire il rispetto dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs 165/2001 come introdotto dalla L. 190/2012 (Legge anticorruzione) per tutta la durata della convenzione.
- ❖ Garantire l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 1 commi 125 – 129 della Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35), il quale prevede per gli enti non profit e le imprese un obbligo di pubblicazione online delle informazioni relative alle somme percepite a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivamente pari o superiori a 10.000 euro, ricevute da amministrazioni pubbliche.
- ❖ Garantire l'osservanza del D.Lgs. 33/2013, il quale all'art. 2 bis comma 3 prevede che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (..) si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Art. 13 STRUMENTI DI GARANZIA

13.1 Cauzione o fidejussione

1. A garanzia degli impegni assunti il/i Soggetto/i Partner(s) costituisce/scono una cauzione (oppure una fideiussione – a scelta di ciascun partner) pari al 10% del valore dei servizi di competenza in base al progetto unico esecutivo condiviso. La garanzia viene depositata in Comune prima della sottoscrizione della convenzione.
2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
3. La fideiussione è bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. In ogni caso la garanzia deve essere prestata con un'unica modalità.
5. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:
 - A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - B) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
 - C) l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia opera sino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nella convenzione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, successivamente all'ultimo pagamento.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

7. Nel caso di R.T.I. o A.T.S. le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti alla RTI/ATS, ferma restando la responsabilità solidale tra i soggetti riuniti.
8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione per grave inadempimento.
9. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del/i partner(s), prelevandone l'importo dal rimborso spese e previo avviso scritto da comunicare all'ai partners interessato/i.
10. In caso di rinnovo (o proroga) della convenzione, lo stessa sarà subordinata alla presentazione da parte del/dei partner(s) di una nuova cauzione per il corrispondente periodo.

13.2 Coperture assicurative

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) è/sono responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale (dipendenti, volontari etc), impiegato nei servizi oggetto di convenzione, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il/i Soggetto/i Partner(s) pertanto ha/nno stipulato le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per danni e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) di seguito indicate

3. Le polizze hanno una validità non inferiore alla durata della convenzione.
4. Nel caso in cui Il/i Soggetto/i Partner(s) dimostri/no l'esistenza di una polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche per la presente convenzione, dovrà/nno produrre un'appendice alla/e stessa/e, nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio svolto per conto del Comune di Cesano Maderno.
5. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del/i Soggetto/i Partner(s) per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia o per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

6. Al momento della sottoscrizione della convenzione, Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno fornire idonea documentazione comprovante la quietanza d'intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della convenzione.
7. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a mantenere la suddetta copertura assicurativa per l'intera durata della convenzione e sue eventuali proroghe e/o rinnovi e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dei servizi - ed a comunicare all'Amministrazione procedente eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno produrre nuova polizza assicurativa con almeno i medesimi massimali e condizioni.

Art. 14 MONITORAGGIO

1. Nell'ambito del modello di governance contenuto nel progetto esecutivo unico condiviso, Comune e Soggetto/i Partner(s) collaborano nel monitoraggio della convenzione. A tal fine garantiscono raccordi periodici tra i rispettivi referenti tecnici, volti a verificare l'appropriatezza degli interventi ed il rispetto dei diritti dei destinatari delle attività stesse e ad effettuare una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'efficienza - ovvero sull'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi - sull'efficacia - ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi da parte degli interventi - sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto ecc.; allo scopo di incrementare e consolidare le buoni prassi e (ri)orientare quelle risultate meno efficaci.
2. I responsabili del servizio del/i Soggetto/i Partner(s) garantiscono inoltre la propria disponibilità per incontri sui casi/problemi specifici su richiesta dei referenti tecnici del comune e/o del responsabile dell'ufficio servizi sociali.
3. Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il/i Soggetto/i Partner(s) presenta/no al Comune una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, contenente gli indicatori validati nel progetto esecutivo unico condiviso.

Art. 15 RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE - REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune, in qualità di amministrazione procedente, si riserva in qualsiasi momento di:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- chiedere ai partner, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere, allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità, all'integrazione e/o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, e/o di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la prima fase di co-progettazione, inclusa una eventuale diversa distribuzione degli interventi tra i partner o delle modalità di collaborazione tra loro per il completo ed efficace sviluppo dei servizi o parte di essi. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, se del caso.

Le modifiche/integrazioni potranno essere operate nel limite del 20% del valore economico complessivo del progetto esecutivo unico originariamente condiviso.

- di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno sei mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali. In entrambi i casi al partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
 - predisporre un'eventuale ulteriore istruttoria per la selezione di altro/i soggetto/i che possa/no mettere a disposizione le risorse necessarie alla gestione di parti del progetto di accompagnamento sociale che non dovessero risultare sviluppati dalla co-progettazione, ovvero di nuovi bisogni emergenti al momento non rilevati.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il/i partner(s) espressamente accetta/no di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente procedente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.
 3. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal/i partner(s) se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del/i Soggetto/i Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
 4. Qualora sopravvenissero circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della convenzione, la parte interessata, potrà richiedere al Comune di riattivare il tavolo di coprogettazione al fine di ridefinire il quadro economico finanziario in modo da ripristinare l'originario equilibrio previsto dal progetto esecutivo unico condiviso e dalla convenzione, senza alterarne la sostanza economica.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE - CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al/i partner(s) di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la convenzione in oggetto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente.

Art. 17 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute al Comune, in quanto Amministrazione procedente, ampie facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle obbligazioni della stessa.
2. In particolare il Comune monitora l'adempimento puntuale e preciso del progetto esecutivo ed il rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione;
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera inviata con pec indirizzata al Legale Rappresentante del/i Soggetto/i Partner(s).
5. Il/i Soggetto/i Partner(s) potrà/nno far pervenire le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di cui sopra entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo nuovo ulteriore avviso con lettera trasmessa via PEC, il Comune potrà risolvere la convenzione per grave inadempimento.

Art. 18 PENALI

1. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, il Comune si riserva di sanzionare le seguenti tipologie di inadempimento, applicando le penali qui indicate:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- utilizzo da parte del partner di operatori non qualificati e/o con titolo diverso da quella concordato: € 300,00;
 - comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00;
 - inosservanza di regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto (quali a mero titolo di esempio, tempi di attivazione degli interventi, tempistiche di monitoraggio e valutazione, etc), co-definiti nel Progetto esecutivo unico condiviso approvato al termine del Tavolo di co-progettazione: € 200,00;
 - mancata effettuazione del servizio, sospensione o interruzione per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore: € 500,00;
 - utilizzo di mezzi non idonei: € 300,00.
2. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento.
 3. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, inviata dal Comune nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
 4. Il/i Soggetto/i Partner(s) avrà/anno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla contestazione mediante nota scritta da produrre via pec.
 5. Il Comune adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota del/i Soggetto/i Partner(s) o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, senza che il/i Soggetto/i Partner(s) abbia/no risposto.
 6. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui contributi a rimborso spettanti e, in caso di insufficienza, attingendo alla garanzia di cui all'art. 13.1, che dovrà essere ricostituita secondo le modalità precisate al richiamato articolo 13.1.
 7. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni convenzionali verificatesi.
 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il/i Soggetto/i Partner(s) dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione della convenzione, risarcimento del danno, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - Mancata assunzione del servizio da parte del/i partners entro la data stabilita nel progetto esecutivo unico condiviso;
 - Interruzione del servizio senza giusta causa per più di 5 giorni, rispetto al programma concordato;
 - Cessione della convenzione (rif. art. 16 della convenzione);
 - Mancata applicazione del CCNL di riferimento;
 - Mancato reintegro della cauzione (di cui all'art. 13.1 della convenzione);
 - Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Comune;
 - Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del partner negativo per due volte consecutive;
 - Reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare;
 - Mancato rispetto del patto d'integrità del Comune di Cesano Maderno;
 - Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal progetto e/o dalla presente convenzione
 - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – rif. art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010;
 - ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
2. La risoluzione della convenzione per grave inadempimento avverrà seguendo l'iter di cui all'art. 17.
3. Il Comune di Cesano Maderno potrà altresì risolvere la convenzione unilateralmente e con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto del comune stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti, nel caso d'intervenuta inidoneità del/i partner(s) accertata dagli organi competenti nell'arco di durata della convenzione e che costituisce causa ostativa a stipulare con la pubblica Amministrazione.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

4. Quando si verificano le vicende di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile, l'amministrazione procedente si avvale della clausola risolutiva espressa, intimata a mezzo PEC, dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato.
5. In caso di risoluzione della presente convenzione, il/i Soggetto/i Partner(s) incorre/ono nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.
6. Al/i Soggetto/i Partner(s) spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L'esecuzione in danno non esimerà il partner dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
7. Stante la natura unitaria del progetto nel caso di più partners partecipanti, il Comune si riserva la possibilità di effettuare una risoluzione parziale della convenzione, con conseguente salvaguardia delle parti non interessate dalla patologia del rapporto, tenuto conto dell'entità dei servizi ancora gestibili.

Art. 20 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il/i partner(s) non potranno sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio.
2. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 21 ONERI E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del/i soggetto/i partner(s) in misura proporzionale al valore economico della parte o parti del progetto di cui sono titolari, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione degli interventi in oggetto.
2. Comune e soggetto/i partner(s) provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Art. 22 INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

L'informativa sulla privacy indicata nell'avviso di coprogettazione si intende qui integralmente riportata

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in vigore e in quanto compatibile.

Comune e Soggetto/i Partner(s), letta la presente convenzione, ritenendola conforme alla loro volontà, la approvano, la confermano in ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Le parti _____

Il/Il Soggetto/i Partner(s), dichiara/no di aver preso visione e di aver compreso in particolare le clausole degli articoli 6, 7, 8, 9, 13.1, 15, 16, 17, 18 e 19 di impegnarsi pertanto alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione conformemente ad essi.

Il Soggetto Partner 1

Il Soggetto Partner 2

Il Soggetto Partner (n)